



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Modifica del 18 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2016¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) e 2375 (2017)³ del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza dell'ONU),

Sostituzione di un'espressione

*Negli articoli 3 capoverso 3, 5 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 3, 10 capoverso 4
(2 volte), 12 capoverso 2, frase introduttiva e lettera d, 13 capoverso 2, 15 capoversi
4 e 7 nonché 20 capoverso 1 (2 volte) e negli allegati 1 e 6 «Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammati-
cali, con «Consiglio di sicurezza dell'ONU».*

Art. 2a Divieto di rilascio di permessi di lavoro

¹ Il rilascio di permessi di lavoro a cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea è vietato.

¹ RS 946.231.127.6

² RS 946.231

³ I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU possono essere consultati sul sito [www.un.org/en/sc/> Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee > Resolutions](http://www.un.org/en/sc/>Subsidiary%20Organs%20>Sanctions%20>1718%20Sanctions%20Committee%20>Resolutions).

² Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se esse sono necessarie per:

- a. fornire aiuti umanitari;
- b. contribuire alla denuclearizzazione; oppure
- c. ulteriori scopi compatibili con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Art. 7 cpv. 2^{bis}-7

2^{bis}, 2^{ter} e 3 Abrogati

⁴ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei seguenti beni:

- a. condensati e condensati del gas naturale di cui all'allegato 4 numero 13;
- b. prodotti derivati dal petrolio di cui all'allegato 4 numero 14.

⁵ Il divieto di cui al capoverso 4 lettera b non si applica se:

- a. le importazioni della Repubblica popolare democratica di Corea non superano annualmente i 2 milioni di barili;
- b. nella transazione non sono coinvolte persone fisiche, imprese e organizzazioni legate ai programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza, comprese le persone, le imprese e le organizzazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1; e
- c. la transazione è finalizzata esclusivamente a scopi di sussistenza e non è legata al conseguimento di entrate per i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza.

⁶ La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasferimento di petrolio greggio alla Repubblica popolare democratica di Corea non devono superare annualmente le quantità registrate nei 12 mesi precedenti l'11 settembre 2017.

⁷ Le transazioni previste dai capoversi 2, 5 e 6 devono essere preventivamente notificate alla SECO, che informa il comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Art. 7a, rubrica e cpv. 2^{bis} e 3

Divieti concernenti statue, elicotteri, navi e tessuti

^{2^{bis}} Sono vietati l'acquisizione, l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto di tessuti, comprese stoffe, capi d'abbigliamento semilavorati o finiti, provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

³ D'intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2^{bis}.

Art. 7b Divieti concernenti pesce e frutti di mare

Sono vietati l'acquisizione, l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto di pesce e frutti di mare, compresi crostacei, molluschi e altri invertebrati marini di ogni tipo di cui all'allegato 7 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

Art. 8a Divieti concernenti joint venture e cooperative

¹ Sono vietati il mantenimento e la gestione di joint venture esistenti nonché la costituzione di nuove joint venture o cooperative con persone fisiche, imprese o organizzazioni della Repubblica popolare democratica di Corea.

² Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la SECO può concedere deroghe, in particolare per progetti infrastrutturali non commerciali

Art. 10 cpv. 1 e 5

¹ È vietato fornire servizi finanziari, compreso il clearing, o mettere a disposizione averi e risorse economiche, inclusi denaro contante e oro, in relazione con i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza.

⁵ Sono escluse dai divieti le transazioni finanziarie con la banca per il commercio estero o la compagnia d'assicurazioni nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea necessarie per la gestione delle rappresentanze diplomatiche o consolari nella Repubblica popolare democratica di Corea o che d'intesa con le Nazioni Unite servono a scopi umanitari.

Art. 15 cpv. 5 e 5^{bis}

⁵ È vietato registrare navi nella Repubblica popolare democratica di Corea, ottenere l'autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea o essere proprietario, assuntore di leasing o gestore di una nave battente bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea, noleggiare una simile nave oppure fornire servizi correlati, inclusi servizi assicurativi.

^{5^{bis}} È vietata qualsiasi attività di trasbordo da una nave a un'altra con navi che battono la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea di beni provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea o ad essa destinati nonché fornire qualsiasi forma di assistenza a tali attività trasbordo.

Art. 16 cpv. 1, 1^{ter} e 2

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 3–14, 15 capoversi 4, 6 e 7 e 18.

^{1^{ter}} L'Ufficio svizzero della navigazione marittima sorveglia l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 5^{bis}, per quanto concerne le navi battenti la bandiera della Svizzera.

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 2 e del divieto di rilascio di permessi di lavoro di cui all'articolo 2a.

Art. 22a Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017

¹ Il divieto di cui all'articolo 2a capoverso 1 non si applica al rilascio di permessi di lavoro:

- a. relativi a contratti scritti stipulati prima dell'11 settembre 2017; e
- b. alle persone che hanno ottenuto un permesso di soggiorno prima dell'11 settembre 2017.

² Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017 vale, anziché il numero massimo di 2 milioni di barili di cui all'articolo 7 capoverso 5 lettera a, il numero massimo di 500 000 barili.

³ Il divieto di cui all'articolo 7a capoverso 2^{bis} non si applica ai contratti scritti riguardanti l'importazione di tessuti stipulati prima dell'11 settembre 2017. Tali importazioni possono essere effettuate al più tardi il 10 dicembre 2017.

⁴ Le transazioni di cui al capoverso 3 devono essere segnalate immediatamente alla SECO affinché il comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU possa essere informato al più tardi il 24 gennaio 2018.

⁵ Le joint venture e le cooperative esistenti di cui all'articolo 8a devono essere sciolte entro il 9 gennaio 2018.

II

¹ L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 18 ottobre 2017 alle ore 18.00⁴.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ Pubblicazione urgente del 18 ott. 2017 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 4
(art. 7 cpv. 1)

Materie prime

Numeri 12–14

Voce di tariffa	Designazione delle merci
...	
12. 78	Piombo e lavori di piombo
2607.0000	Minerali di piombo e loro concentrati
13. 27	Condensati e condensati di gas naturale
14. 27	Prodotti derivati dal petrolio

Allegato 7
(art. 7b)

Pesce e frutti di mare

Voce di tariffa	Designazione delle merci
1. 03	Pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
2. 1604	Preparazioni e conserve di pesce; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
3. 1605	Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

